

Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS)

Accordo Sindacale

Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assolavoro, ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti,

Visto che

- L'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015 dispone che *“In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti”*.
- Il successivo comma 5 prevede che *“Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo (...)”*.
- La lettera e) del comma 5 dispone che per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono *“la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma 1 quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016”*.
- L'art. 25, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 148/2015, prevede che gli accordi ed i contratti collettivi definiscano *“l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1”*;
- I Decreti Interministeriali nn. 89581 del 17 aprile 2015 e 95074 del 25 marzo 2016, attuativi del disposto dell'art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015, definiscono, tra l'altro, l'obbligo di sostenibilità economica e finanziaria del Fondo ed i criteri e i requisiti per la contabilità e il monitoraggio delle prestazioni.

Considerato che:

- La finalità perseguita dai Fondi di cui all'articolo 27 del D. Lgs. n. 148/2015 è quella di realizzare, ovvero integrare, in chiave universalistica, il sistema di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;
- I Decreti Interministeriali sopra richiamati impongono che:
 - i. il Fondo è tenuto a dotarsi di un bilancio consuntivo e previsionale, in cui dovranno essere evidenziate la dotazione iniziale del Fondo e le entrate contributive;

- ii. il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità;
 - iii. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore;
 - iv. Il Fondo deve dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni da trasmettere al Ministero del lavoro. Tale sistema di monitoraggio dovrà essere tale da assicurare un'adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni.
- Le Parti hanno dato attuazione al dettato normativo con gli Accordi del 9 dicembre 2014, 25 novembre 2015 e, da ultimo, con l'Accordo di rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019, accordi che si intendono integralmente richiamati e confermati salvo quanto disposto di seguito.
 - Le relazioni di bilancio consuntivo e previsionale dell'ultimo biennio, nonché i report di monitoraggio predisposti dalla struttura del Fondo, hanno evidenziato un incremento esponenziale delle domande in relazione alle prestazioni erogate dal Fondo, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a fronte di una sostanziale invarianza dell'ammontare complessivo della contribuzione, con ciò determinandosi una sofferenza finanziaria ed economica del Fondo che impone alle Parti di intervenire al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni nonché di ricostituire la dotazione iniziale del fondo.
 - Il Fondo eroga, in applicazione della normativa di legge e pattizia sopra richiamata, le seguenti prestazioni a beneficio dei lavoratori in somministrazione:
 - i. AIS, assegno di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro;
 - ii. TIS, trattamento di integrazione salariale in caso di di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (arretrati);
 - iii. SAR, sostegno al reddito a beneficio dei lavoratori in somministrazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
 - iv. Indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in caso di attivazione della procedura di mancanza di occasioni di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti previsti, ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore;
 - v. IMA, indennità di mancato avviamento per i lavoratori portuali in somministrazione.

Tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - Aliquota Contributiva

1. L'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) è la seguente:

Aliquota contributiva	Ripartizione dell'aliquota contributiva
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti.	0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore

2. L'aliquota contributiva di cui al comma 1 è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo FomaTemp (4,00%).

Art. 2 – Modalità applicative dell'Assegno di Integrazione Salariale (AIS)

1. L'utilizzatore, all'atto di attivazione dell'AIS, sottoscrive apposita autocertificazione predisposta dal Fondo al fine di dare piena applicazione al principio di parità di trattamento economico e normativo.
2. Le Parti valuteranno l'opportunità, ove ritenuto necessario, anche in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3, di individuare modalità di intervento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamenti di integrazione salariale, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario del Fondo e di evitare un utilizzo distorto dell'AIS.

Art. 3. Decorrenze e monitoraggio

1. Le disposizioni di cui al presente Accordo decorrono a far data dal 1° marzo 2025.
2. Le Parti convengono di avviare il costante monitoraggio dell'andamento economico/finanziario del Fondo, e di ciascuna delle prestazioni da esso erogate, anche per il tramite del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo, al fine di adottare le eventuali misure correttive atte a garantire la condizione di equilibrio del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro.
3. Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti procederanno ad una verifica degli effetti della presente Intesa in termini di equilibrio economico finanziario del Fondo per gli eventuali interventi di natura contributiva, prestazionale e organizzativa.

ASSOLAVORO *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
FELSA CISL *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
NIDIL CGIL *[Signature]* *[Signature]*
UILTEMP *[Signature]* *[Signature]*